

**Tanti ruoli per un solo professionista – Relatore : ing. Fulvio Giani –
Caselle Torinese – 30 maggio 2008 – Unpsi.**

Il riproporsi di innumerevoli incidenti nel settore delle costruzioni, non deve essere considerato come un'emergenza, quanto piuttosto come una tragica costante, con cui il nostro comparto è abituato a convivere. Al concetto di eccezionalità va piuttosto contrapposto, drammaticamente, l'idea di consuetudine, che può essere contrastata fattivamente unicamente con un cambio di mentalità, che faccia abbandonare ai datori di lavoro e, in particolare, ai lavoratori stessi, l'ottimismo ingiustificato che li porta a sottostimare il rischio di esposizione all'incidente sul luogo di lavoro. Lo scenario dell'edilizia nel nostro Paese, ha come attori principali un incredibile numero di piccole e medie imprese, afflitte da importanti carenze culturali e organizzative. Nella nostra Regione, le imprese del comparto edile hanno una media di organico inferiore alle due unità e la presenza percentuale di lavoratori stranieri continua a crescere. Inoltre l'elevato turnover del personale, la carenza di soggetti professionali qualificati, l'impoverimento progressivo della professionalità degli attori presenti nei cantieri e l'elevato numero di imprese e lavoratori autonomi con diverse mansioni presenti nel singolo intervento, tendono a rendere ancora più complesso lo scenario in cui si interviene. Il professionista nel cantiere si trova ad operare in questo scenario con nuove opportunità e ruoli che nascono da nuove regole introdotte dal D. Lgs. N. 81/2008. In particolare il Titolo IV concentra la sua attenzione sulle attività lavorative del settore edile. La novità che più interessa i professionisti risiede nella definizione di responsabile dei lavori che recita all'art. 89 : c) "responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;". Nel D. Lgs, 528 del 1999 nella definizione era introdotto "il può

essere incaricato” che è stato abbandonato tornando a quella che era la dizione originaria, quasi a voler sottolineare una obbligatorietà del committente a nominare questa figura. Ma tale obbligo non è esplicitato in nessuna parte della Norma. In particolare si vuole anche ricordare che nel ricco dibattito che confronta gli ingegneri che si occupano di sicurezza ha preso forma l’idea che questo incarico non può essere operativo di conseguenza, ma deve essere accettato perché può comportare conseguenze di carattere penale. Insolito come la scelta del legislatore vada contro la libertà di scelta del Committente a cui è impedito di incaricare un altro soggetto magari più competente in questa tematica. Inoltre si sta riflettendo su quale Direttore dei Lavori si deve concentrare l’incarico. In realtà costruttive dove fianco a fianco operano il DL strutturale, quello impiantistico aeromeccanico, quello impiantistico elettrico, quello architettonico, etc. a chi spetta il primato o l’attività di coordinamento. Altro soggetto professionale che opera nella sicurezza è il coordinatore per la sicurezza in fase di progetto la cui figura è del tutto simile a quella con cui ci siamo abituati ad operare in questi anni. Cambia invece il contesto di esclusione al ruolo di coordinatore in fase di esecuzione in quanto tale incarico non può essere assolto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici o da un suo dipendente o dal RSPP da lui designato. Quest’ultima novità è costata le dimissioni a molti professionisti esterni che svolgendo attività nei vari ambiti della sicurezza si sono trovati in conflitto di interessi. Va da sé che il Committente o il Responsabile dei Lavori in possesso del requisito di Norma possono essere CSE e CPP. Un metodo per evidenziare quali sono gli obblighi d’incarico del professionista, nei vari ruoli, è quello di porre attenzione a qual è il quadro sanzionatorio che lo riguarda. Non è un metodo esaustivo e non è il metodo per eccellenza per fare cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma è un utile richiamo alle responsabilità dei vari ruoli a cui è chiamato nei cantieri il professionista che si occupa di sicurezza.

SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro (articolo 157, comma 1, lettera a)

Per il committente o responsabile dei lavori

- Articolo 90, comma 1, secondo periodo

Omettono di prevedere nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

- Articolo 90, commi 3 e 11

Nei cantieri in cui sono presenti lavori privati, soggetti a permesso di costruire ed è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, non designano il coordinatore per la progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

- Articolo 90, commi 4 e 11

Nei cantieri in cui sono presenti lavori privati, soggetti a permessi di costruire ed è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, non designano il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, prima dell'affidamento dei lavori.

- Articolo 90, comma 5

Anche dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, affidano l'esecuzione dei lavori o di parte di essi a un'altra o più imprese e contestualmente non designano il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro (articolo 157, comma 1, lettera b)

Per il committente o responsabile dei lavori

- Articolo 90, comma 9, lettera a)

Non verificano l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII o, nei casi di cui al comma 11, con quelle indicate nell'articolo 90, comma 9, lettera a), secondo periodo.

**SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro
(articolo 157, comma 1, lettera c)**

Per il committente o responsabile dei lavori

- Articolo 101, comma 1

Non trasmettono il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori o, in caso di appalto di opera pubblica, non mettono a disposizione il piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

**SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro
(articolo 157, comma 1, lettera d)**

Per il committente o il responsabile dei lavori

- Articolo 90, comma 9, lettera c)

Non trasmettono all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire, o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e b).

Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza della certificazione della regolarità contributiva (documentata o autocertificata a seconda dei casi previsti nel decreto), anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

**SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.00 a 12.000 euro
(articolo 158, comma 1)**

Per il coordinatore per la progettazione

- Articolo 91, comma 1

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

- a) non redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV;
- b) non predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento Ue 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Dpr 6 giugno 2001 n. 380.

**SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
(articolo 158, comma 2, lettera a, primo periodo)**

Per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- Articolo 92, comma 1, lettera a)

Non verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

- Articolo 92, comma 1, lettera b)

Non verifica l'idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento

di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, non adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, non verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

- Articolo 92, comma 1, lettera c)

Non organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

- Articolo 92, comma 1, lettera e)

Non segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (misure generali di tutela), e 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 (piano di sicurezza e coordinamento), e non propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, non dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

- Articolo 92, comma 1, lettera f)

Non sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

**SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro
(articolo 158, comma 2, lettera a, ultimo periodo)**

Per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- Articolo 92, comma 2

Nei casi in cui all'articolo 90, comma 5, vale a dire nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata anche ad un'altra o più imprese, oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 90, comma 1, non redige il piano di sicurezza e di coordinamento e non predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e b)

**SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro
(articolo 158, comma 2, lettera b)**

Per il coordinatore per l'esecuzione del lavori

- Articolo 92, comma 1, lettera d)

Non verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Bibliografia :

1. Adattare l'Europa all'Italia – ing. Antonio Giangregorio – 2008 – Insetto FOIT in Ingegneri Torino n. 3/2008.
2. Le attività interferenziali e la sottostima del rischio – ing. Fulvio Giani – 2008 - intervento al Convegno UNPISI del 14 marzo 2008 a Druento intitolato "Le attività interferenziali nei cantieri edili. Analisi delle criticità e proposte operative".
3. La gestione degli appalti all'interno delle aziende e dei fabbricati condominiali – ing. Carmelo Catanoso – 2008 - intervento al Convegno FOIT del 8 e 9 aprile 2008 a Torino intitolato "I nuovi scenari della sicurezza nell'edilizia, nell'industria e nella manutenzione del patrimonio immobiliare".
4. Strategia contrattuale del Committente nei confronti dell'Appaltatore per il contenimento del fenomeno infortunistico – avv. Pierguido Soprani – 2008 - intervento al Convegno FOIT del 8 e 9 aprile 2008 a Torino intitolato "I nuovi scenari della sicurezza nell'edilizia, nell'industria e nella manutenzione del patrimonio immobiliare".
5. Le Guide Operative del Sole 24 Ore – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – Guida alle nuove regole – Maggio 2008 –
6. Sole 24 Ore – Ambiente & Sicurezza n.11 del 03 giugno 2008 – Speciale Sicurezza : Il testo integrale del D. Lgs. N. 81/2008.
7. Attività Gruppo di Lavoro Testo Unico – Coordinamento Nazionale delle Commissioni di Sicurezza Ordine degli Ingegneri – Bologna - maggio 2008.